


REPUBBLICA ITALIANA



BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA

PUBBLICATO DALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE - ASSEMBLEA
LEGISLATIVA DELLA LIGURIA - VIA FIESCHI 15 - GENOVA

Direzione, Amministrazione: Tel. 010-54.851

Redazione: Tel. 010 5485663 - 4974 - 4038

PARTE PRIMA

Atti di cui all'art. 3 della Legge Regionale 24 dicembre 2004, n 32 e ss.mm. e ii.

SOMMARIO

LEGGE REGIONALE 03 MAGGIO 2021, N. 6

Modifiche alla legge regionale 4 settembre 1997, n. 36 (Legge urbanistica regionale).. pag. 2

LEGGE REGIONALE 03 MAGGIO 2021, N. 7

Disposizioni di adeguamento dell'ordinamento regionale. pag. 18

LEGGE REGIONALE 03 MAGGIO 2021, N. 8

Modifiche alla legge regionale 12 novembre 2014, n. 32 (Testo unico in materia di strutture turistico-ricettive e norme in materia di imprese turistiche pag. 25

LEGGE REGIONALE 03 MAGGIO 2021, N. 6**Modifiche alla legge regionale 4 settembre 1997, n. 36 (Legge urbanistica regionale)**

Il Consiglio regionale Assemblea legislativa della Liguria ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

promulga

la seguente legge regionale:

Articolo 1***(Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 4 settembre 1997, n. 36 (Legge urbanistica regionale))***

1. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole: "gli interventi" sono inserite le seguenti: "di riqualificazione e miglioramento della dotazione di servizi e infrastrutture pubbliche,".
2. Il comma 3 dell'articolo 5 della l.r. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:
 - "3. Gli strumenti della pianificazione territoriale di livello comunale sono:
 - a) per i comuni individuati dal Piano territoriale regionale (PTR), il Piano dei servizi e delle infrastrutture (PSI) e il relativo Piano urbanistico locale (PUL);
 - b) il Piano urbanistico comunale (PUC) e i Progetti urbanistici operativi (PUO).

Tali strumenti possono essere elaborati anche a livello intercomunale, previo apposito atto di intesa tra i comuni interessati nel quale sono stabilite anche le modalità per la gestione comunale del procedimento di formazione e approvazione dei piani intercomunali e dei successivi eventuali aggiornamenti e varianti in applicazione delle disposizioni della presente legge."

Articolo 2***(Modifiche all'articolo 11 della l.r. 36/1997)***

1. Il comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:
 - "1. Il quadro strategico del PTR, sulla base del Quadro descrittivo, contiene le indicazioni e le azioni finalizzate a conseguire gli obiettivi del Piano, per l'intero territorio ligure e per ciascuno degli ambiti territoriali individuati, in coerenza con i principi di cui all'articolo 2 e con il rapporto ambientale di cui all'articolo 8, comma 2, lettera c bis), stabilendo altresì i principi per la sostenibilità ambientale della pianificazione territoriale dei comuni."
2. Dopo la lettera e) del comma 3 dell'articolo 11 della l.r. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, sono aggiunte le seguenti:
 - "e bis) l'individuazione dei comuni che hanno configurazione di città, conurbazione costiera o valle urbana, in quanto nel loro territorio sono operanti e vengono previste dotazioni territoriali di livello sovracomunale di cui all'articolo 34, comma 2, e la cui pianificazione territoriale è assicurata attraverso il PSI;
 - e ter) l'individuazione dei comuni che hanno funzione di poli attrattori dell'entroterra, in quanto

collocati lungo direttrici di comunicazione viaria di fondovalle e costituenti riferimento per i comuni del relativo ambito territoriale. Tali comuni, in luogo della formazione del PUC, possono dotarsi del PSI, in forma singola o d'intesa con i comuni dell'ambito territoriale di riferimento, per organizzare e potenziare le dotazioni territoriali di interesse sovracomunale di cui all'articolo 34, comma 2;

e quater) l'individuazione degli ambiti territoriali dell'entroterra per i quali il PTR fornisce le indicazioni e la disciplina per gli interventi per il recupero e la valorizzazione delle filiere del lavoro dei prodotti agro-alimentari tipici locali, delle infrastrutture, delle dotazioni pubbliche e per le attività produttive a carattere innovativo, per contrastare l'abbandono degli stessi territori e favorire processi di reinsediamento anche di tipo agricolo-produttivo.”.

3. Dopo il comma 3 dell'articolo 11 della l.r. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:

“3 bis. Ferma restando l'individuazione dei poli attrattori dell'entroterra effettuata dal PTR, i comuni hanno facoltà di individuare ulteriori poli attrattori dell'entroterra con possibilità di formazione del PSI in luogo della formazione del PUC, previa intesa fra i comuni interessati finalizzata a individuare un bacino di utenza congruo per prevedere la realizzazione di una o più tipologie di dotazioni territoriali fra quelle individuate all'articolo 34, comma 2.”.

Articolo 3

(Modifica della rubrica del CAPO I del TITOLO IV della l.r. 36/1997)

1. La rubrica del CAPO I del TITOLO IV della l.r. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituita dalla seguente: “STRUTTURA E CONTENUTI DEL PIANO DEI SERVIZI E DELLE INFRASTRUTTURE, DEL PIANO URBANISTICO LOCALE E DEL PIANO URBANISTICO COMUNALE”.

Articolo 4

(Inserimento degli articoli 23 bis, 23 ter, 23 quater, 23 quinquies della l.r. 36/1997)

1. All'inizio del Capo I del Titolo IV della l.r. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, sono inseriti i seguenti articoli:

“Articolo 23 bis

(Elementi costitutivi del PSI)

1. Il PSI stabilisce il sistema delle dotazioni territoriali esistenti e previste di livello locale e sovracomunale funzionali anche al soddisfacimento di fabbisogni di altri ambiti territoriali, rispetto al quale viene previsto il conseguente assetto urbanistico locale. A tal fine il PSI contiene l'analisi di contesto, comprensiva della valutazione dello scenario di riferimento e delle alternative e la scelta del modello di pianificazione da sviluppare, secondo le linee e le indicazioni strategiche contenute nel PTR e le previsioni contenute nella struttura del PTC provinciale e del PTGcm di cui all'articolo 20, comma 1, lettera e), punti 1), 2), e 4), lettera f), relativamente ai servizi con valenza sovracomunale, e lettera g).
2. Il PSI è composto dai seguenti atti:
 - a) il documento di preparazione del Piano;
 - b) il progetto di PSI;
 - c) il rapporto preliminare e il rapporto ambientale ai sensi della legge regionale 10 agosto 2012, n. 32 (Disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica (VAS) e modifiche alla legge regionale 30 dicembre 1998, n. 38 (Disciplina della valutazione di impatto ambientale)) e successive modificazioni e integrazioni. Il rapporto ambientale contiene anche una relazione sintetica volta a spiegare come sono state superate le eventuali criticità emerse nella fase preliminare di confronto di cui all'articolo 8 della l.r. 32/2012 e successive modificazioni e integrazioni;

3. Il documento di preparazione del Piano contiene:
 - a) il quadro ricognitivo e programmatorio di riferimento per lo sviluppo sostenibile, ambientale, economico e sociale del comune o dei comuni in caso di intesa tra gli stessi, tenuto conto degli atti di programmazione regionale, metropolitana e provinciale;
 - b) il quadro conoscitivo del territorio comunale come risultante dalle trasformazioni avvenute, il quale descrive:
 - 1) la struttura insediativa, la distribuzione del carico urbanistico in funzione delle destinazioni d'uso del territorio comunale, la distribuzione della domanda di dotazioni territoriali per ciascuna delle tipologie di cui all'articolo 34, commi 1 e 2, e il relativo livello di soddisfacimento in funzione della distribuzione del carico urbanistico, le carenze e le maggiori disponibilità di dotazioni territoriali che si riscontrano per ciascun ambito con il quale è descritta la struttura insediativa;
 - 2) il sistema della mobilità pubblica, che comprende sia il trasporto pubblico sia la mobilità sostenibile, la distribuzione dei diversi sistemi di mobilità pubblica negli ambiti che descrivono la struttura insediativa, la domanda di servizi per la mobilità pubblica espressa negli stessi ambiti, in termini di utenti da servire, e il livello di soddisfacimento da parte dei sistemi di mobilità pubblica esistenti, individuando le carenze, sia in termini di capacità che di funzionalità e adeguatezza delle infrastrutture esistenti, e la maggiore capacità di servizi erogati rispetto alla domanda;
 - 3) il quadro di sintesi dei vincoli normativi e di quelli che condizionano la trasformabilità del suolo urbanizzato e del relativo sottosuolo, e delle caratteristiche storiche della struttura insediativa, da considerare per la redazione del progetto del PSI;
 - 4) il sistema del verde pubblico e della rete ecologica;
 - c) il quadro dell'assetto geologico, idrogeologico e sismico e della qualità ambientale e dell'incidenza agricola, ottenuto utilizzando le informazioni fornite dalla pianificazione territoriale di settore e dagli studi di maggior dettaglio prodotti per la redazione del Piano;
 - d) la valutazione delle alternative considerate e la scelta del modello di pianificazione da perseguire rispetto al livello di adeguamento e sviluppo del sistema complessivo di servizi e infrastrutture che il Piano si pone come obiettivo.
4. Il progetto del PSI prevede:
 - a) il sistema delle infrastrutture per la mobilità pubblica esistenti e previste sulla base delle informazioni contenute nel documento di preparazione del Piano, coordinato con il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile e con il Piano Urbano del Traffico, e con l'individuazione degli interventi prioritari e dei termini previsti per la loro realizzazione, segnatamente nei casi in cui la localizzazione delle infrastrutture comporta l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio per pubblica utilità;
 - b) il sistema delle dotazioni funzionali esistenti e previste e le relative localizzazioni sul territorio comunale, sulla base delle informazioni contenute nel documento di preparazione del Piano, relativo a tutte le tipologie di dotazioni di cui all'articolo 34, commi 1 e 2, compresi i servizi socio-sanitari di tipo diffuso dedicati alla medicina territoriale, al fine di assicurare il livello prescelto di dotazione globale di aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico e generale e di prestazioni da rendere, comprensivo della localizzazione dei corridoi ecologici e del sistema del verde di connessione tra territorio urbano, rurale e agricolo, laddove presente, secondo gli indirizzi strategici indicati dal PTR, e con l'individuazione degli interventi prioritari e dei termini previsti per la loro realizzazione, segnatamente nei casi in cui la localizzazione delle dotazioni territoriali comporta l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio per pubblica utilità;
 - c) la quantificazione del tetto massimo di unità di carico urbanistico che possono essere previste sul territorio comunale, in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 33 e del regolamento

regionale 25 luglio 2017, n. 2 (Determinazioni nei PUC delle dotazioni territoriali e funzionali degli insediamenti e parametri per la fissazione dei limiti di densità edilizia, di altezza degli edifici, di distanza tra costruzioni e dalle strade, in attuazione dell'articolo 34, commi 3, 4 e 6 della legge regionale 4 settembre 1997, n. 36 e successive modifiche e integrazioni (Legge urbanistica regionale)) secondo le diverse tipologie e sulla base dei parametri individuati dal medesimo regolamento regionale, che costituisce elemento non modificabile per la successiva redazione e approvazione da parte del Comune del PUL;

- d) la disciplina urbanistica e geologica del Sistema delle Infrastrutture e del Sistema delle dotazioni funzionali, in applicazione delle linee guida emanate dalla Regione ai sensi dell'articolo 24, comma 1 bis, contenenti anche la fissazione dei relativi margini di flessibilità costituiti da eventuali specifiche indicazioni alternative delle previsioni contenute nei sistemi di cui alle lettere a) e b) e dalla indicazione dei parametri tecnici la cui definizione è demandata alla successiva progettazione definitiva degli interventi previsti a condizione che non venga modificato il tetto massimo di unità di carico urbanistico previsto dal PSI;
 - e) le modalità di attuazione e gestione del Piano, che definiscono la programmazione degli interventi e i tempi di attuazione degli stessi, nonché la quantificazione di massima dei costi, oltreché gli indicatori per il monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi prefissati. A tal fine il Piano svolge il ruolo di coordinamento e integrazione con gli strumenti per la programmazione delle opere pubbliche e con le politiche comunali relative alla mobilità, all'istruzione, all'edilizia residenziale pubblica, ai servizi sociali, ai servizi ambientali, esplicitando la sostenibilità dei costi, nell'ambito delle risorse comunali e di quelle provenienti dalla realizzazione diretta degli interventi da parte dei privati. Per le medesime finalità il Piano può individuare altresì:
 - 1) gli interventi previsti nella programmazione degli enti gestori di specifiche attrezzature e impianti non rientranti nella competenza comunale segnalando le eventuali ulteriori esigenze espresse dal territorio;
 - 2) gli interventi da realizzare attraverso il concorso di soggetti privati in attuazione delle previsioni urbanistiche definite con il PUL.
5. Gli interventi prioritari contenuti nel PSI sono ammissibili ai finanziamenti regionali di cui all'articolo 4, comma 11, lettera e), della legge regionale 27 dicembre 2016, n. 34 (Legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2017) e successive modificazioni e integrazioni, alle condizioni e con le procedure ivi previste.

Articolo 23 ter

(Elementi costitutivi del PUL)

1. Il PUL ha per oggetto la disciplina dell'uso del territorio comunale, è elaborato in conformità alla vigente pianificazione territoriale di livello regionale, metropolitano e provinciale e in coerenza con il PSI approvato dalla Regione ed è composto dai seguenti elaborati:
 - a) il Documento degli Obiettivi di cui all'articolo 26, redatto in coerenza con il PSI e dei relativi quadri ricognitivo e descrittivo di cui all'articolo 23 bis, nel quale sia esplicitato anche il rispetto del carico urbanistico complessivo previsto dal PSI;
 - b) la struttura del piano costituita dagli elaborati di cui all'articolo 27 e relativa ai contenuti di cui ai commi 1 e 2, lettere a), b), c), d), e), g), per le parti non oggetto di disciplina da parte del PSI;
 - c) il rapporto preliminare ai sensi dell'articolo 13 della l.r. 32/2012 e successive modificazioni e integrazioni. Il Rapporto ambientale, laddove necessario per il procedimento di cui all'articolo 9 della l.r. 32/2012 e successive modificazioni e integrazioni, contiene anche una relazione sintetica illustrativa del recepimento nel PUL delle indicazioni relative alla pronuncia della VAS sul PSI.
2. Le disposizioni contenute negli articoli 28, 29, 29 bis, 29 ter, 29 quater, 29 quinquies, 30, 31, 35, 36, 37, 42, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 56 bis e 61 si applicano al PUL con riferimento ai contenuti non oggetto di disciplina da parte del PSI.

Articolo 23 quater

(Procedimento di adozione e approvazione del PSI, suoi aggiornamenti e varianti e misure di salvaguardia)

1. Al fine dell'assolvimento della procedura di VAS di cui alla l.r. 32/2012 e successive modificazioni e integrazioni, il Comune, prima dell'adozione del progetto di PSI, redige e approva con deliberazione della Giunta comunale lo schema di progetto di PSI e il relativo rapporto preliminare e li trasmette alla Regione in qualità di autorità ambientale competente. Lo schema di progetto contiene il Documento di preparazione del Piano, l'indicazione schematica del sistema delle infrastrutture e delle dotazioni funzionali e l'indicazione del tetto massimo di unità di carico urbanistico che possono essere previste sul territorio comunale.
2. Conclusa la fase preliminare di confronto di cui all'articolo 8 della l.r. 32/2012 e successive modificazioni e integrazioni, il Comune redige, entro i successivi novanta giorni, il progetto di PSI costituito dagli elementi di cui all'articolo 23 bis e lo adotta con deliberazione del Consiglio comunale. Il progetto di PSI adottato è trasmesso alla Regione, nonché alla Città metropolitana o alla Provincia e alle altre amministrazioni o enti a vario titolo interessati.
3. La Regione, entro trenta giorni dal ricevimento del progetto di PSI adottato, provvede contestualmente:
 - a) alla pubblicazione nel BURL dell'avviso di avvio del procedimento di VAS e all'inserimento nel sito informatico regionale della relativa documentazione, ai sensi dell'articolo 9 della l.r. 32/2012 e successive modificazioni e integrazioni;
 - b) alla pubblicazione nel BURL e nel sito informatico regionale dell'avviso contenente l'indicazione della data di inserimento nel sito informatico comunale del progetto di PSI e di deposito dello stesso presso la segreteria comunale, a norma del comma 4.
4. Il Comune, dalla data indicata nell'avviso di cui al comma 3, lettera b), provvede:
 - a) a pubblicare il progetto di PSI, unitamente al relativo atto deliberativo, mediante inserimento nel sito informatico comunale per un periodo di sessanta giorni consecutivi durante il quale chiunque può prenderne visione, estrarne copia e presentare osservazioni, nonché, in via facoltativa, a divulgarlo con altri mezzi di diffusione ritenuti idonei;
 - b) a illustrare il progetto di PSI mediante effettuazione di una o più udienze pubbliche, da indirsi a cura del Comune nei primi venti giorni del periodo di inserimento nel sito informatico e di messa a disposizione presso la segreteria comunale;
 - c) a inviare il progetto di PSI alle amministrazioni e enti interessati ai fini dell'espressione, entro sessanta giorni dal suo ricevimento, del rispettivo assenso qualora il progetto di PSI incida sulla destinazione d'uso o sull'utilizzazione in atto dei beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile di dette amministrazioni e enti; in caso di mancata pronuncia entro il suddetto termine, si intende comunque acquisito l'assenso di tali amministrazioni o enti.
5. La Regione, in quanto autorità competente per la VAS, si pronuncia con le modalità e nei termini stabiliti agli articoli 9 e 10 della l.r. 32/2012 e successive modificazioni e integrazioni, unitamente al parere sul progetto di PSI, a carattere vincolante, da rendersi in relazione alla compatibilità rispetto alle indicazioni strategiche del PTR e all'applicazione da parte del Comune dell'articolo 23 bis. Le altre amministrazioni e enti di cui comma 2 esprimono il loro parere sul progetto di PSI in relazione ai contenuti vincolanti dei piani di rispettiva competenza, entro trenta giorni dal ricevimento del parere come sopra espresso dalla Regione.
6. Entro il termine di centoventi giorni dal ricevimento dei pareri di cui al comma 5, il Comune con deliberazione consiliare:
 - a) formula la propria proposta sulle osservazioni pervenute tenendo conto della pronuncia di VAS e dei pareri resi ai sensi del comma 5;

- b) predispone apposito elaborato contenente l'esplicitazione e la localizzazione cartografica delle modifiche conseguenti alla proposta di accoglimento delle osservazioni di cui alla lettera a);
 - c) adegua gli elaborati di Piano ai pareri espressi dalla Regione e dalle amministrazioni e enti di cui al comma 5;
 - d) ottempera alle prescrizioni contenute nella pronuncia di VAS anche in collaborazione con l'autorità competente ai sensi dell'articolo 10, comma 4, della l.r. 32/2012 e successive modificazioni e integrazioni;
 - e) adotta la dichiarazione di sintesi di cui all'articolo 10, comma 5, della l. r. 32/2012 e successive modificazioni e integrazioni.
7. La deliberazione comunale di cui al comma 6 non è soggetta a una nuova fase di pubblicità-partecipazione, salvo che la proposta di accoglimento delle osservazioni, apportando modifiche di carattere sostanziale, comporti la riadozione delle previsioni di PSI oggetto di modifica tramite specifica pronuncia con gli adempimenti di cui al comma 4, lettere a), b) e c).
 8. La deliberazione di cui al comma 6 è trasmessa alla Regione, unitamente ai relativi elaborati, per l'approvazione del PSI. In caso di riadozione di previsioni, la trasmissione alla Regione del progetto di PSI, unitamente ai relativi elaborati per l'approvazione, è effettuata a seguito dell'assunzione delle determinazioni consiliari recanti le proposte sulle osservazioni eventualmente pervenute in merito alle previsioni oggetto di riadozione ai sensi del comma 6.
 9. La Regione approva il PSI con deliberazione della Giunta regionale da assumersi entro il perentorio termine di sessanta giorni dal ricevimento della deliberazione comunale di cui al comma 6, decorso infruttuosamente il quale il PSI si intende approvato. L'approvazione del PSI è disposta sulla base della verifica dell'avvenuto adeguamento del progetto di PSI ai pareri di cui al comma 5 e dell'ottemperanza alle prescrizioni contenute nella pronuncia sulla VAS. Tale provvedimento regionale può disporre le modifiche necessarie ad assicurare il compiuto recepimento nel PSI dei pareri della Regione e delle altre amministrazioni e enti partecipanti al procedimento. Con il medesimo provvedimento la Regione, sulla base della proposta formulata dal Comune, si pronuncia sulle osservazioni.
 10. Il PSI approvato e il provvedimento regionale di cui al comma 9 sono trasmessi al Comune per l'inserimento nel sito informatico e per la messa a disposizione a libera e permanente visione del pubblico presso la segreteria comunale, previo avviso pubblicato nel sito informatico comunale.
 11. Il provvedimento regionale di cui al comma 9 è, altresì, pubblicato, a cura della Regione, nel BURL, nonché inserito nel relativo sito informatico regionale ed entra in vigore dalla data dell'ultima di tali pubblicazioni.
 12. Costituiscono aggiornamenti del PSI le modifiche coerenti con il Documento di preparazione del Piano e che non comportino, ferme restando le norme di flessibilità del Piano, la riduzione delle dotazioni funzionali di servizi e infrastrutture e l'incremento del tetto massimo di unità di carico urbanistico che possono essere previste sul territorio comunale di cui all'articolo 23 bis, comma 4, lettera c). L'aggiornamento del PSI è adottato con deliberazione del Consiglio comunale, con esperimento delle procedure di verifica ambientale di cui al combinato disposto degli articoli 5, comma 2, e 13 della l.r. 32/2012 e successive modificazioni e integrazioni e con applicazione delle disposizioni di cui al comma 4, lettera a), ed è approvato con deliberazione del Consiglio comunale entro i successivi sessanta giorni con la quale sono decise anche le eventuali osservazioni pervenute al Comune durante la fase di pubblicità-partecipazione.
 13. Le varianti al PSI sono adottate dal Comune e approvate dalla Regione con le stesse modalità e termini previsti per l'adozione e approvazione del PSI di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Costituiscono varianti al PSI le modifiche non rientranti nei margini di flessibilità o negli aggiornamenti.
 14. Nei confronti delle previsioni del PSI, dei suoi aggiornamenti e varianti si applicano le misure di salvaguardia previste all'articolo 42.

15. Nei comuni tenuti alla formazione del PSI che non adottino tale Piano decorsi due anni dall'approvazione del PTR non possono essere adottate e approvate modifiche al vigente strumento urbanistico comunale, fatta eccezione per le modifiche finalizzate all'approvazione di opere pubbliche da parte di amministrazioni ed enti competenti e alla realizzazione di interventi aventi ad oggetto attività produttive od opere necessarie per la pubblica o privata incolumità e per le modifiche finalizzate ad attuare interventi di rigenerazione urbana per la cui approvazione sia promosso dal Comune il procedimento di cui all'articolo 4 della legge regionale 29 novembre 2018, n. 23 (Disposizioni per la rigenerazione urbana e il recupero del territorio agricolo) e successive modificazioni e integrazioni.
16. I comuni tenuti alla formazione del PSI che alla data di approvazione del PTR abbiano in corso il procedimento di formazione del PUC, possono concludere tale procedimento e in tal caso il PSI è adottato nel termine di cinque anni dalla data di approvazione del PUC decorso il quale trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 15.

Articolo 23 quinquies

(Procedimento di adozione e approvazione del PUL, suoi aggiornamenti e varianti)

1. Il Comune, entro un anno dall'approvazione del PSI, adotta con deliberazione del Consiglio comunale il progetto del PUL, coerente con il PSI e con la relativa pronuncia sulla VAS, per completare la determinazione dell'assetto urbanistico locale, unitamente al relativo rapporto preliminare al fine della verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi del combinato disposto dell'articolo 5, comma 2, e dell'articolo 13 della l.r. 32/2012 e successive modificazioni e integrazioni. In attesa dell'approvazione del PUL non possono essere apportate modifiche agli strumenti urbanistici comunali vigenti.
2. La deliberazione di adozione del progetto di PUL, unitamente ai relativi elaborati di cui all'articolo 23 ter e al rapporto preliminare, è pubblicata mediante inserimento nel sito informatico comunale per un periodo di sessanta giorni consecutivi durante il quale chiunque può prenderne visione, estrarne copia e presentare osservazioni, previo avviso contenente l'indicazione della data di inserimento nel ridetto sito informatico e di messa a disposizione a libera visione nella segreteria comunale, da pubblicarsi nel BURL e nel medesimo sito informatico, nonché divulgato con altro mezzo di diffusione ritenuto idoneo.
3. Il PUL, a seguito dell'avvenuta verifica di non assoggettabilità a VAS, è approvato entro i successivi sessanta giorni con deliberazione del Consiglio comunale che si pronuncia contestualmente anche sulle eventuali osservazioni pervenute al Comune durante la fase di pubblicità-partecipazione di cui al comma 2.
4. Le modifiche apportate al PUL in conseguenza dell'ottemperanza alle eventuali prescrizioni apposte in sede di pronuncia di verifica di assoggettabilità a VAS e all'accoglimento delle osservazioni pervenute al Comune, non comportano la necessità di ripubblicazione degli atti.
5. Il PUL approvato:
 - a) è inserito nel sito informatico comunale e messo a disposizione a libera e permanente visione del pubblico, unitamente ai relativi elaborati grafici e normativi, presso la segreteria comunale. Di tale inserimento e della messa a disposizione è dato avviso da parte del Comune anche nel BURL, nonché con ogni altro mezzo di diffusione ritenuto idoneo;
 - b) è inviato per conoscenza alla Regione.
6. Il PUL, nel caso in cui la verifica di assoggettabilità a VAS si concluda con l'obbligo della procedura di VAS, ai sensi dell'articolo 9 della l.r. 32/2012 e successive modificazioni e integrazioni, da esperirsi sull'intero progetto di Piano o su specifiche previsioni nello stesso contenute, è riadottato, in tutto o in parte, con deliberazione del Consiglio comunale unitamente al relativo rapporto ambientale:
 - a) per l'esperimento, da parte della competente struttura comunale, del procedimento di VAS di cui all'articolo 9 della l.r. 32/2012 e successive modificazioni e integrazioni;

- b) per gli adempimenti di pubblicità-partecipazione di cui al comma 2.
7. Il PUL come riadottato in tutto o in parte ai sensi del comma 6, a seguito dell'avvenuta pronuncia di VAS, è approvato entro i successivi sessanta giorni con deliberazione del Consiglio comunale che si pronuncia contestualmente anche sulle eventuali osservazioni pervenute al Comune durante la fase di pubblicità-partecipazione.
 8. Il PUL approvato ai sensi del comma 7:
 - a) è inserito nel sito informatico comunale e messo a disposizione a libera e permanente visione del pubblico, unitamente ai relativi elaborati grafici e normativi, presso la segreteria comunale. Di tale inserimento e della messa a disposizione è dato avviso da parte del Comune anche nel BURL nonché con ogni altro mezzo di diffusione ritenuto idoneo;
 - b) è inviato per conoscenza alla Regione.
 9. Il PUL è sottoposto al monitoraggio, con cadenza almeno biennale, relativamente allo stato di attuazione delle previsioni, in termini di nuove Unità di Carico Urbanistico approvate successivamente alla sua entrata in vigore, rispetto allo stato di attuazione del PSI in termini di superfici destinate a nuove dotazioni territoriali e infrastrutture realizzate, con specifico riferimento agli interventi prioritari e ai relativi termini di attuazione. Il monitoraggio biennale è approvato dalla Giunta comunale e pubblicato nel sito del Comune.
 10. Costituiscono aggiornamenti del PUL le modifiche, non incidenti sul Documento degli Obiettivi, conformi ai piani territoriali e di settore di livello sovraordinato e che non comportino l'incremento del carico urbanistico complessivo previsto dal PSI né l'individuazione di nuovi distretti di trasformazione. L'aggiornamento del PUL è adottato con deliberazione della Giunta comunale, con esperimento delle procedure di verifica ambientale di cui al combinato disposto degli articoli 5, comma 2, e 13 della l.r. 32/2012 e successive modificazioni e integrazioni e di pubblicità-partecipazione di cui al comma 2, e è approvato con deliberazione della Giunta comunale entro i successivi sessanta giorni con la quale sono decise anche le eventuali osservazioni pervenute al Comune durante la predetta fase di pubblicità-partecipazione.
 11. Le varianti al PUL sono adottate e approvate dal Comune con le stesse modalità e termini previsti per l'adozione e approvazione del PUL di cui ai commi da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Costituiscono varianti al PUL le modifiche non rientranti nei margini di flessibilità o negli aggiornamenti.”.

Articolo 5

(Modifica all'articolo 24 della l.r. 36/1997)

1. Alla fine del comma 1 bis dell'articolo 24 della l.r. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, sono aggiunte le parole: “, nonché del PSI e del PUL”.

Articolo 6

(Abrogazione dell'articolo 39 bis della l.r. 36/1997)

1. L'articolo 39 bis della l.r. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.

Articolo 7

(Modifiche agli articoli 47 bis e 47 ter della l.r. 36/1997)

1. Al comma 2 dell'articolo 47 bis della l.r. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “31 dicembre 2022” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2023”.
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 47 ter della l.r. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente:

“1 bis. Ove i comuni non adottino il PUC entro il 31 dicembre 2023 trovano applicazione i divieti e le limitazioni stabiliti all'articolo 15, comma 1, della legge regionale 6 giugno 2014, n. 13 (Testo unico della normativa regionale in materia di paesaggio) e successive modificazioni e integrazioni.”.

Articolo 8

(Modifica all'articolo 57 della l.r. 36/1997)

1. Al comma 1 dell'articolo 57 della l.r. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole: "PTC provinciale" sono inserite le seguenti: ", al PSI".

Articolo 9

(Modifica all'articolo 58 della l.r. 36/1997)

1. Dopo la lettera c) del comma 6 dell'articolo 58 della l.r. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, è inserita la seguente: "c bis) varianti al PSI;"

Articolo 10

(Modifica all'articolo 68 della l.r. 36/1997)

1. Alla fine del comma 1 dell'articolo 68 della l.r. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente periodo: "Tale assetto del PTCP, unitamente alle indicazioni del livello territoriale, non si applica ai territori dei comuni che il PTR approvato ai sensi dell'articolo 14 individua come ambiti territoriali dell'entroterra, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera e quater) ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 136 e 142 del d.lgs. 42/2004 e successive modificazioni e integrazioni.

Articolo 11

(Piani urbanistici attuativi (PUA) di opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, ai sensi dell'articolo 1, comma 139, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019 – 2021))

1. Per la realizzazione di interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio ammissibili ai contributi statali di cui all'articolo 1, comma 139, della l. 145/2018 e successive modificazioni e integrazioni, per i quali il vigente strumento urbanistico comunale prescrive la preventiva approvazione di strumenti urbanistici attuativi (SUA) o di progetti urbanistici operativi (PUO), si applicano rispettivamente le disposizioni di cui alla legge regionale 8 luglio 1987, n. 24 (Disposizioni per lo snellimento delle procedure urbanistiche in attuazione della legge 28 febbraio 1985 n. 47 e disciplina degli strumenti urbanistici attuativi) e successive modificazioni e integrazioni e agli articoli 50, 51, 53 e 54 della l.r. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Nei casi in cui la realizzazione di interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio ammissibili ai contributi statali di cui al comma 1, per i quali non occorre in base al vigente strumento urbanistico comunale la preventiva approvazione di strumenti urbanistici attuativi (SUA) o di progetti urbanistici operativi (PUO), lo strumento programmatico prescritto all'articolo 1, comma 140, lettera a), della l. 145/2018 e successive modificazioni e integrazioni è costituito dal Programma triennale delle opere pubbliche approvato ai sensi della vigente legislazione in materia.

Articolo 12

(Modifiche alla legge regionale 6 giugno 2014, n. 13

(Testo unico della normativa regionale in materia di paesaggio))

1. Al comma 1, dell'articolo 15 della l.r. 13/2014 e successive modificazioni e integrazioni le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023".

Articolo 13***(Disposizioni per l'anno 2021 in materia di demanio marittimo)***

1. Per l'anno 2021, a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, i comuni possono rilasciare titoli concessori per la collocazione di dehors sulle aree del demanio marittimo che siano funzionali a tale utilizzo, anche in deroga al Piano di utilizzazione delle aree demaniali marittime (PUD) comunale e con esenzione della corresponsione dell'imposta regionale prevista dall'articolo 21 della legge regionale 23 dicembre 2013, n. 41 (Disposizioni per la formazione del bilanci annuale e pluriennale (Legge finanziaria 2014)) e successive modificazioni e integrazioni.

Articolo 14***(Norma di invarianza finanziaria)***

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova addì 3 maggio 2021

IL PRESIDENTE

Giovanni Toti

NOTE INFORMATIVE RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE 03 MAGGIO 2021, N. 6

PREMESSA: *I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dalla Vice Segreteria Generale dell'Area del Processo Normativo – Servizio Assemblea del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 24 dicembre 2004 n. 32, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.*

1. DATI RELATIVI ALL'ITER DI FORMAZIONE DELLA LEGGE

- a) *la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Marco Scajola, ha adottato il disegno di legge con deliberazione n. 9 in data 25 febbraio 2021;*
- b) *il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 5 marzo 2021, dove ha acquisito il numero d'ordine 59;*
- c) *è stato assegnato alla IV Commissione consiliare, ai sensi dell'articolo 83, comma 1 e alla I Commissione consiliare, ai sensi dell'articolo 85, comma 1 del Regolamento interno del Consiglio in data 8 marzo 2021;*
- d) *la IV Commissione si è espressa favorevolmente, a maggioranza, con emendamenti, in data 15 aprile 2021;*
- e) *la I Commissione si è espressa favorevolmente, a maggioranza, in data 19 aprile 2021;*
- f) *è stato esaminato e approvato, a maggioranza, con emendamenti, dal Consiglio regionale nella seduta del 26 aprile 2021;*
- g) *la legge regionale entra in vigore il 20 maggio 2021.*

2. RELAZIONI AL CONSIGLIO**Relazione di maggioranza (Consigliere Cianci D.)**

il disegno di legge sottoposto all'attenzione dell'Assemblea apporta modifiche alle disposizioni in materia urbanistica intervenendo sulla legge regionale n. 36/1997 nella versione vigente a seguito delle diverse e consistenti modifiche già attuate nell'ottica di una revisione finalizzata alla semplificazione delle procedure e alla valorizzazione delle Autonomie locali, anche in conseguenza alle sopravvenute modifiche normative di livello nazionale e regionale in tema di governo del territorio.

In questo caso l'intervento, consapevole delle complessità connesse al procedimento di formazione dei PUC, riguarda precipuamente la disciplina urbanistica delle previsioni afferenti alla componente "pubblica" della pianificazione urbanistica comunale, secondaria rispetto alle previsioni sulla destinazione dei suoli e sulle trasformazioni urbanistico-edilizie, ed è impostato introducendo innanzitutto le modifiche relative all'elencazione degli strumenti della pianificazione urbanistica comunale e ai contenuti del PTR come novellati.

Vengono poi definiti elementi costitutivi, procedimento di adozione e approvazione, comprese eventuali successive varianti e aggiornamenti, degli strumenti di pianificazione urbanistica denominati "Piano dei servizi e delle infrastrutture" e relativo "Piano urbanistico locale", individuati dal Piano Territoriale regionale (PTR), il cui iter è in corso, per la localizzazione di servizi di scala sovracomunale.

Coerentemente il provvedimento interviene anche a meglio definire contenuti e struttura del suddetto Piano, in grado di fornire una fondamentale visione strategica complessiva per consentire ai Comuni di mettere al centro delle politiche urbanistiche la pianificazione dei servizi e delle infrastrutture pubbliche.

Il disegno di legge comprende infine le necessarie norme di raccordo rispetto alle modifiche introdotte con i precedenti citati interventi modificativi, intervenendo nuovamente anche sul rapporto tra Regione ed Enti locali, in funzione della loro autonomia con particolare riferimento alla titolarità del "Piano urbanistico locale", adottato e approvato dal Comune nel rispetto del "Piano dei Servizi e delle Infrastrutture" e conformemente alla pianificazione territoriale di settore sovra ordinata relativa alle diverse tutele ambientali.

L'esame in sede di IV Commissione consiliare, competente per il merito, ha inoltre consentito di approfondire i vari aspetti dell'intervento normativo anche attraverso il punto di vista dei portatori di interessi coinvolti, essendo state effettuate numerose audizioni e raccolti contributi che hanno portato alla formulazione di diversi emendamenti volti anche all'accoglimento dei suggerimenti trasmessi dal Consiglio delle Autonomie locali chiamato ad esprimere il relativo parere.

Ricordando che l'intervento normativo in esame è finalizzato ad operare un riassetto in chiave di una coordinata evoluzione dell'attuale disciplina regionale in materia di governo del territorio, si auspica che il disegno di legge, approvato a maggioranza dalla competente Commissione consiliare, possa ottenere il più ampio consenso dell'Assemblea, al fine di conseguire gli obiettivi attesi anche a livello territoriale.

Relazione di minoranza (Consigliere Candia S.)

Il principio della dimensione pubblica, che sembra essere alla base di questo disegno di legge, è senza dubbio positivo e condivisibile. La componente pubblica dell'urbanistica, ovvero quella legata ai servizi e alle infrastrutture, deve infatti essere riportata al centro della pianificazione.

Questo perché tra gli aspetti fondamentali della pianificazione ci sono la lotta agli squilibri territoriali e una maggiore attenzione al rispetto dei carichi urbanistici: ovvero la domanda di strutture ed opere collettive, in base al numero delle persone insediate su di un determinato territorio.

In Italia ogni anno (seppure in discesa) per le compravendite di abitazioni si sviluppa un giro di affari superiore ai 100 miliardi di euro, ma l'investimento in infrastrutture e servizi pubblici si attesta solo fra i 7 e 8 miliardi di euro. La forza di questi dati mette in luce le criticità del governo del territorio, che ignora la dimensione intercomunale dei fenomeni e nel contempo è incapace di attivare iniziative per la città pubblica. La città privata, invece, mobilita risorse ingenti.

Questa proposta di legge dovrebbe cercare in parte di risolvere questo problema, ma nella forma in cui è stata presentata rischia di generare dei problemi.

- 1) Primo problema: il mancato rispetto della tutela del territorio e della disciplina paesaggistica, come molte associazioni ambientaliste e la Soprintendenza hanno sottolineato.*
- 2) Secondo problema: la legge complica la disciplina urbanistica e aggrava il peso del lavoro affidato ai Comuni, molti dei quali non hanno nemmeno mai utilizzato gli strumenti di pianificazione già previsti dalla normativa regionale.*
- 3) Terzo problema: la legge non risolve il problema dello spopolamento dell'entroterra per mancanza di servizi, ma anzi, rischia di aggravarlo o far insorgere conflitti tra Comuni.*

Scendo nel dettaglio, sottolineandovi come questi problemi che vi sottopongo sono intrecciati tra di loro. Nella legge sono inseriti due nuovi strumenti urbanistici: il Piano dei Servizi e delle Infrastrutture e Il Piano Urbanistico Locale, che si vanno a sommare al preesistente Piano Urbanistico Comunale – PUC ad esclusione delle città e dei Comuni individuati come poli attrattori. In Liguria siamo parecchio indietro: basti pensare che su 234 comuni 126 devono ancora realizzare i loro PUC. Questo vuol dire che il 54% degli enti comunali ha strumenti urbanistici obsoleti. Siamo sicuri che inserire due nuovi piani possa aiutare i Comuni, o rischia di aggravare un quadro già abbastanza complesso?

Se davvero si voleva aiutare i Comuni nella stesura dei loro piani, si poteva prevedere che la realizzazione del PSI fosse fatta da un ente sovraordinato: stiamo parlando delle province e della città metropolitana di Genova. In questo modo i Comuni sarebbero sgravati dalla fatica e dai costi legati alla pianificazione delle strutture e opere collettive; al tempo stesso, le province garantirebbero che nell'area di loro competenza siano davvero rispettati i carichi urbanistici. Così facendo ai Comuni resterebbe da realizzare solo il PUL, una versione semplificata del PUC in quanto priva della parte relativa alla componente pubblica data alle province.

La dimensione sovracomunale è un punto di forza ma come riportata nella norma diventa una criticità

in fase attuativa. Infatti mentre è semplice capire come una provincia possa farsi carico della corretta distribuzione dei carichi urbanistici nei loro territori in base alle esigenze e al numero di abitanti dei Comuni, non è chiaro in che modo un Comune polo attrattore (ovvero un Comune più grande e strategico rispetto ad altri vicini) dovrebbe occuparsi di calcolare il suo carico urbanistico ma anche quello dei Comuni vicini. Senza figure giuridiche di coordinamento questo processo risulta di difficile applicazione. Ovvero, possiamo decidere che non se ne occupino le province, ma in questo caso dobbiamo prevedere e normare delle Unioni di comuni.

Per capirci meglio, faccio qualche esempio. Senza nessuna regolamentazione chiara il Comune polo attrattore in una valle, come per esempio Torriglia, potrebbe decidere di prevedere i servizi più appetibili nel proprio territorio, scuole, parchi, ecc. e inserire nei Comuni vicini gli impianti per lo smaltimento dei rifiuti. Inoltre alcuni servizi di prossimità non possono essere delegati al Comune-polo attrattore. L'entroterra ha visto uno spopolamento proprio perché mancano questi servizi. Parliamo ambulatori medici, trasporti, scuole, ecc.

La quantità di suolo pubblico disciplinata nei piani costituisce soltanto la premessa minima per la concreta realizzazione di servizi e l'attuazione di politiche per il miglioramento del benessere dei cittadini: la previsione di una riserva di aree pubbliche rappresenta la garanzia di base minima che si pone all'inizio di un complesso processo finalizzato a soddisfare bisogni collettivi e sociali ma non sottrae l'attore pubblico alle sue responsabilità di esplicitazione e realizzazione di politiche, di programmazione e di gestione. Per realizzare i servizi servono i finanziamenti oltre che gli spazi.

Perché allora non prevedere che il PSI dialoghi con il Piano di Ripresa e Resilienza o con i fondi strutturali europei?

Siamo inoltre convinti che anche la doppia procedura di VAS prevista dalla ddl 59 non aiuterà i Comuni. Così come ci è stata presentata la ddl prevede infatti una VAS per il PSI e una per il PUL in quanto i piani sono realizzati con un distacco temporale di due anni. In commissione abbiamo già espresso le nostre perplessità e gli interventi a difesa delle scelte portate avanti dalla giunta non ci sono sembrati convincenti.

Spiego bene perché. La valutazione Ambientale strategica dei piani è complessa da realizzare (anche quando in forma semplificata) e richiede un tempo molto lungo che porta spesso i Comuni a veder ritardi su ritardi nell'approvazione dei piani da loro prodotti. Andare a VAS 2 volte significa dunque raddoppiare questi tempi d'attesa. Al comma 3 dell'articolo 23 quinquies della ddl sembrano incoraggiare i Comuni dicendo che potrebbero non ricorrere a VAS per i PUL, si tratta però di un caso remoto visto che l'80% dei comuni liguri ha al suo interno una Zona Speciali di Conservazione (ZSC) e solo già per questa caratteristica devono ricorrere alla VAS per qualsiasi nuovo strumento pianificatorio.

La scelta migliore sarebbe quella di realizzare contemporaneamente il PSI e il PUL, in modo da prevedere un unico processo di VAS. Inoltre prevedere la contemporaneità nella stesura dei piani risulta anche un fattore fondamentale se davvero si vuol dare una risposta al carico urbanistico di un'area. Mi spiego meglio: un Comune nel suo PUL può decidere di aumentare i propri abitanti prevedendo nuove edificazioni, ogni nuovo abitante ha diritto secondo la normativa nazionale a 18 mq di servizi pubblici. Ma se il piano dei servizi è approvato due anni prima, come può tenerne conto?

Il DDL nel suo articolo 9 propone inoltre una sostanziale deregolamentazione nelle aree classificate come entroterra. Qui infatti non varrà più il Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico. Si tratta di un cambiamento pericoloso, all'interno di una regione dove la percentuale di suolo occupato rispetto al territorio disponibile è pari all'8,3% e superiore alla media italiana (7,6%). Questo articolo inoltre viene presentato mentre "latita" il nuovo Piano Paesaggistico, che la Regione dovrebbe approvare ai sensi del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio in regime di co-pianificazione col MiBAC. La regione Liguria sembra sfruttare la mancanza del nuovo piano paesaggistico per inserire questa proposta di legge e portare avanti quanto definito dal PTR.

Non è la prima volta che la Regione cerca di bypassare la tutela del paesaggio visto che con la proposta di un Federalismo differenziato la giunta Toti aveva già cercato durante la scorsa legislatura di passare alla Regione le competenze della Sovrintendenza in termini di autorizzazioni paesaggistiche.

Il rischio è anche quello di incorrere di essere incostituzionale. Il governo del territorio come ben sapete è materia di competenza legislativa concorrente tra Stato e Regioni secondo l'art. 117 della nostra Costituzione.

Quando abbiamo riportato questo parere espresso non solo da diverse associazioni ambientaliste ma anche dalla Soprintendenza e dal CNA ci è stato detto di essere pessimisti e di guardare sempre al peggio. Non si tratta di essere pessimisti, ma di dare risposte certe al territorio. Se una legge è impugnata perché non volutamente chiara nella suddivisione delle competenze e dei limiti di intervento, questo comporta dei ritardi nella sua applicazione e dei periodi di vuoto normativo che non aiutano di certo i liguri e le nostre imprese che hanno bisogno di tempi e regole chiare soprattutto in un periodo di generale difficoltà a seguito della pandemia da covid 19.

Il fattore tempo genererà costi aggiuntivi alla collettività. Le nostre osservazioni sono poste proprio per evitare che ciò accada. Dovrebbero essere viste come un fattore positivo nell'interesse del territorio e non un intralcio agli interessi della giunta.

La norma inoltre riporta l'ennesimo rinvio nella redazione dei PUC. Sono infatti prorogati al 31 dicembre 2022 i termini che limitano l'attività edilizia nei Comuni che non hanno ancora adottato il piano urbanistico comunale. Ritardare ulteriormente la stesura dei PUC (si tratta della quarta proroga - una di Burlando e 3 con Toti) secondo la giunta va incontro alle esigenze dei Comuni, secondo noi è un favore nei confronti di alcune amministrazioni comunali, ma non a tutela dei liguri e del nostro territorio. Senza PUC vi è la possibilità di eludere la normativa VAS (Valutazione Strategica) necessaria per mettere in evidenza le ricadute ambientali nei processi di pianificazione urbanistica.

Vorrei poi ribadire ancora una volta, come già fatto in passato, che non è la costruzione di nuovi volumi a rilanciare l'entroterra. Il cemento, pubblico o privato poco importa, non è una soluzione: bisognerebbe invece puntare su altri strumenti come la strategia per le aree interne (ferma ormai da tempo) che vuole valorizzare potenzialità del nostro territorio spesso anche molto diverse se si va dall'imperiese allo spezzino: un'unica soluzione per tutti sembra alquanto riduttiva e superficiale. Si potrebbe ipotizzare un patto per il lavoro per il settore agricolo rivolto ai giovani come si è fatto per il turismo, quello sì che potrebbe aiutare.

I cittadini stessi dovrebbero sollecitare i Sindaci che per anni ritardano la stesura di norme che disciplinano in modo serio l'uso ecosostenibile del territorio. Un uso eco-sostenibile del territorio che non vediamo come questa legge possa perseguire, ma anzi, sembra volersene allontanare ancor di più da quanto fatto sinora.

Relazione di minoranza (Consigliere Natale D.)

Il Disegno di Legge n. 59 "Modifiche alla legge regionale 4 settembre 1997, n. 36 (Legge urbanistica regionale)", che introduce delle modifiche alla normativa urbanistica in vigore le quali avranno un forte impatto sulla vita degli enti locali, presenta due forti criticità di metodo che è opportuno evidenziare: è stato redatto senza un opportuno coinvolgimento degli enti territoriali, in quanto il parere del CAL è un atto dovuto ma non può configurarsi come forma di partecipazione, e in molte parti rinvia ai contenuti di uno strumento di pianificazione, il Piano Territoriale Regionale, che però non essendo ancora stato approntato crea un'assimetria interpretativa.

L'art. 1 del DDL stabilisce che «gli strumenti della pianificazione territoriale di livello comunale sono: per i comuni individuati dal Piano Territoriale Regionale, il piano dei Servizi e delle Infrastrutture e il Piano Urbanistico Locale e per i restanti il PUC e i Progetti urbanistici operativi», non esplicitando però a quali Comuni si applicherebbero i diversi strumenti di pianificazione affidando il compito di individuare le categorie al Piano Territoriale Regionale che, come già detto, è ancora in fase di redazione e i cui contenuti non sono ancora definitivi. Ad oggi ci si ferma ad una definizione generica la quale può fare immaginare degli scenari futuri ma non formalizza nulla dicendo genericamente che le città, le conurbazioni costiere e delle valli interne e i poli attrattori dell'entroterra dovranno redigere il PSI e il PUL. Questa norma di fatto crea due categorie di Comuni, una che deve redigere il PUC e un'altra il PSI e il PUL, non con un

intervento legislativo ma assegnando l'attribuzione dei Comuni alle categorie allo strumento improprio della pianificazione regionale; questo fatto non può che rendere ancora più gravoso e difficile il lavoro delle Amministrazioni Comunali.

Se l'obiettivo voleva essere quello della semplificazione, si ritiene che si sarebbe dovuto procedere ad una riduzione delle tipologie di piani e al superamento di alcuni strumenti di pianificazione anziché ad una loro moltiplicazione. L'esperienza di questi anni ha reso evidente che i Comuni hanno necessità di essere sostenuti sia finanziariamente che tecnicamente nella realizzazione degli strumenti di pianificazione e non hanno bisogno di ulteriori appesantimenti. Con questa norma invece si sottopone i Comuni prima ad un periodo di incertezza procedurale e poi all'obbligo di redazione di due distinti documenti con iter, potenzialmente per tutti e due, ugualmente lunghi e dispendiosi sia in termini di lavoro che di risorse finanziarie. Infatti anche il PUL, che rappresenterebbe in questo DDL la pianificazione meno strutturata, dev'essere sottoposto alla verifica di assoggettabilità alla VAS.

Emblematico in termini di "non semplificazione" è il caso dei Comuni che si trovano oggi in ritardo rispetto alla formazione del PUC. L'articolo 4 del DDL, che inserisce l'articolo 23 quarter alla legge urbanistica, prevede che «i Comuni tenuti alla formazione del PSI che alla data di approvazione del PTR abbiano in corso il procedimento di formazione del PUC possono concludere tale procedimento e in tal caso il PSI è adottato nel termine di cinque anni dalla data di approvazione del PTR decorso il quale termine trovano applicazione le disposizioni» di penalizzazione. La norma così come è scritta impone di fatto ai Comuni che si stanno dotando solamente adesso di una pianificazione di dover redigere in 5 anni addirittura tre piani urbanistici di cui uno destinato ad essere superato in breve tempo: è chiaramente un controsenso perché è evidente che se i Comuni si stanno dotando solo adesso del PUC è perché hanno avuto dei problemi amministrativi o perché sono in difficoltà in termini di risorse da dedicare alla pianificazione.

Sarebbe opportuno che il limite temporale per i Comuni entro il quale dover continuare a pianificare il PUC o passare alla redazione del PSI e del PUL sia stabilito con precisione dalla norma, similmente come l'elenco dei Comuni che rientrano in una casistica o nell'altra, e non genericamente "alla data di approvazione del PTR" perché così facendo si genera un'aleatorietà e un'incertezza per i Comuni nei procedimenti da assumere, ed inoltre si aggiunge in termini programmatori l'incertezza in capo all'ente se realizzare o meno quanto pianificato sapendo che in un futuro prossimo ma non definito quella pianificazione dovrà essere superata. Per le ragioni sopra esposte si ritiene di proporre un emendamento che preveda l'entrata in vigore delle norme proposte successivamente all'approvazione del PTR.

Altro elemento di criticità del DDL è contenuto nell'articolo 9 che stabilisce che il Piano territoriale di coordinamento paesistico nell'attuale assetto non si applicherebbe ai territori che il PTR individua come ambiti territoriali dell'entroterra. Anche in questo caso potrebbero esserci dei vizi di legittimità come ha già dichiarato il rappresentante della Soprintendenza durante l'audizione in commissione. Infatti la Corte Costituzionale, con specifico riferimento al procedimento volto al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, ha affermato che non è consentito introdurre deroghe agli istituti di protezione ambientale che dettano una disciplina uniforme valevole su tutto il territorio nazionale nel cui ambito deve essere annoverata l'autorizzazione paesaggistica.

La riforma della Legge 36/1997 contenuta in questo D.D.L. 59 avrebbe come scopo, a detta della Giunta, quello di superare l'unicità della pianificazione urbanistica comunale separando la parte relativa ai servizi e alle infrastrutture pubbliche da quella relativa alle previsioni relative alla destinazione d'uso dei suoli per le diverse categorie urbanistiche, perché secondo la Giunta nel PUC la parte "pubblica" della pianificazione avrebbe assunto un ruolo "secondario" rispetto alla parte cosiddetta "privata" (le previsioni di destinazione dei suoli e le trasformazioni urbanistico-edilizie). Si tratta questo di un assunto che non

sembrerebbe però essere suffragato dai fatti: in questi anni nei percorsi di redazione o di approvazione dei PUC l'attenzione dei pianificatori si è molto sviluppata anzi proprio sulla parte cosiddetta "pubblica" in una strategia di visione unitaria con lo sviluppo industriale, turistica, commerciale e di urbanistica privata.

Proprio in questo aspetto emerge chiaramente un problema implicito nelle norme previste da questo DDL. Una volta che saranno definiti i Comuni che dovranno dotarsi del PSI (ricordando che anche chi non ha ancora approvato il PUC dovrà obbligatoriamente approvarlo prima di iniziare il percorso del PSI e del PUL), cosa accadrà nel momento in cui questo verrà approvato? Decadrà il PUC nella sua interezza, lasciando quindi il Comune privo di pianificazione per la parte "privata", o decadranno solo quegli elementi del PUC riferibili alla parte "pubblica" lasciando in vigore delle norme di pianificazione per la parte "privata" che erano state pensate in relazione ad una parte "pubblica" che è nel frattempo mutata?

La visione necessariamente unitaria della pianificazione che tiene conto in un quadro d'insieme delle complessità della pianificazione, della previsione degli insediamenti produttivi e delle particolarità dei singoli territori viene compromessa dalle norme presentate in questo disegno di legge. Se questo discorso vale per i Comuni che dovranno dotarsi di due piani, vale anche e soprattutto per quei Comuni che ricadranno nei poli di attrazione. L'art. 2 prevede che i Comuni che hanno funzione di poli attrattori non sono obbligati ma possono dotarsi, in luogo del PUC, del PSI in forma singola o d'intesa con i comuni dell'ambito territoriale di riferimento, ma non è chiaro cosa accadrà a quei Comuni che hanno redatto da poco il PUC e che il PTR farà rientrare negli ambiti territoriali qualora il Comune "polo" adotterà il PSI. Come si concilieranno le scelte di pianificazione dei Comuni qualora fossero in contraddizione?

Altre criticità che emergono dal testo riguardano il piano per l'edilizia economica e popolare (se dovrà far parte del PSI o del PUL, e la necessità di modificare la legge esistente qualora si preveda che esso faccia parte del PSI), e il comma 4 lettera e del proposto 23 bis dove si prevede che tra i contenuti del PSI ci siano gli interventi da realizzare attraverso il concorso di privati in attuazione delle previsioni urbanistiche definite con il Piano Urbanistico Locale. Come è possibile che il PSI preveda gli interventi contenuti nel PUL, se il PUL deve essere adottato dal Consiglio Comunale entro un anno dall'approvazione del PSI?

In conclusione le norme proposte anziché aiutare gli enti locali creeranno solo disuguaglianze ulteriori difficoltà, e provocheranno un maggior immobilismo. Quello che serve ai Comuni non è un ulteriore aggravio delle procedure di pianificazione, quanto una verifica dell'esistente, sostegno alla pianificazione e aiuti finanziari per realizzare quanto già pianificato. La bellezza e la fragilità della Liguria dovrebbero spingere l'ente regionale a finanziare il recupero e gli interventi dei Comuni, a prevedere delle forme di agevolazione delle aree del nostro entroterra, dei nuclei abbandonati e priorità nei finanziamenti delle opere a favore della sicurezza idraulica del territorio.

Questo disegno di legge crea disuguaglianze tra i Comuni, crea incertezze, aumenta e rende ancora più difficile il lavoro delle Amministrazioni Comunali, non agevola i cittadini, non tutela e valorizza i territori, presenta dubbi di costituzionalità e non crea le condizioni per uno sviluppo sostenibile.

3. STRUTTURA DI RIFERIMENTO

Vice Direzione generale territorio

LEGGE REGIONALE 03 MAGGIO 2021, N. 7**Disposizioni di adeguamento dell'ordinamento regionale**

Il Consiglio regionale Assemblea legislativa della Liguria ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

promulga

la seguente legge regionale:

Articolo 1

*(Modifiche alla legge regionale 27 dicembre 2019, n. 31
(Disposizioni collegate alla legge di stabilità per l'anno 2020))*

1. Gli articoli 5 e 6 della l.r. 31/2019 e successive modificazioni e integrazioni, sono abrogati.

Articolo 2

*(Modifica alla legge regionale 4 dicembre 2009, n. 59
(Norme sul modello organizzativo e sulla dirigenza della Regione Liguria))*

1. Il comma 6 dell'articolo 24 della l.r. 59/2009 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:
"6. Gli incarichi di struttura organizzativa complessa sono conferiti a personale dipendente della Regione o del settore regionale allargato con rapporto di lavoro a tempo indeterminato con qualifica dirigenziale da almeno cinque anni per l'incarico di Direttore generale e da almeno tre anni per l'incarico di Vice Direttore generale, in possesso di diploma di laurea magistrale ai sensi dell'ordinamento vigente alla data di entrata in vigore della presente legge o di diploma di laurea ai sensi del previgente ordinamento dotati di professionalità adeguata alle funzioni da svolgere sulla base dei parametri di cui al comma 1 o a personale esterno dotato di professionalità adeguata alle funzioni da svolgere sulla base dei requisiti di cui all'articolo 23, comma 1, lettera b), con contratto a tempo determinato. Gli incarichi durante la loro durata possono essere variati con riferimento agli ambiti organizzativi di competenza. Gli incarichi di struttura organizzativa complessa cessano in ogni caso entro il 31 dicembre dell'anno di rinnovo del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria e della Giunta regionale. È comunque consentita la proroga fino al 31 dicembre degli incarichi di struttura organizzativa complessa aventi scadenza anteriore a tale data."

Articolo 3

*(Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2020, n. 32
(Disposizioni collegate alla legge di stabilità per l'anno finanziario 2021))*

1. Il comma 7 dell'articolo 22 della l.r. 32/2020, è sostituito dal seguente:
"7. Le agevolazioni regionali non cofinanziate con fondi comunitari che siano concesse nel corso del 2021 a favore delle attività economiche, in forma di contributo a fondo perduto e/o di finanziamento agevolato, per le finalità di superamento della crisi economica derivante dagli effetti della

pandemia da Covid-19, non sono subordinate alla regolarità contributiva, in deroga a quanto disposto dall'articolo 6, comma 3, della legge regionale 13 agosto 2007, n. 30 (Norme regionali per la sicurezza e la qualità del lavoro) e successive modificazioni e integrazioni. La disposizione di cui al presente comma si applica anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.”.

2. Dopo l'articolo 32 della l.r. 32/2020, è inserito il seguente:

“Articolo 32 bis

(Disposizioni straordinarie in materia di promozione dell'offerta turistica)

1. In considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da Covid-19, al fine di attenuarne gli effetti diretti e indiretti sul sistema economico regionale, sono disposte le misure straordinarie di cui al presente articolo.
2. Al fine di promuovere l'offerta turistica regionale e di far fronte alle ricadute economiche negative sul settore turistico a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza epidemiologica globale da Covid-19, la Regione stipula una polizza assicurativa relativa all'assistenza sanitaria per il rimborso delle spese mediche legate al Covid-19, per prestazioni erogate dalle strutture del Servizio Sanitario Regionale, e al rimborso dei costi di prolungamento del soggiorno in favore dei turisti stranieri non residenti in Italia, né nella Repubblica di San Marino o nello Stato della Città del Vaticano, che contraggano la sindrome respiratoria acuta grave Coronavirus-2 (SARS-CoV-2) durante la loro permanenza sul territorio regionale quali ospiti di strutture turistico ricettive di cui ai titoli II, III, IV, V e VI della legge regionale 12 novembre 2014, n. 32 (Testo unico in materia di strutture turistico ricettive e norme in materia di imprese turistiche) e successive modificazioni e integrazioni.
3. La copertura assicurativa di cui al comma 2 ha durata dalle ore ventiquattro della data di stipulazione della relativa polizza sino alle ore ventiquattro del 31 dicembre 2021.
4. Al fine di addivenire alla stipulazione della polizza di cui al comma 2, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale) convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.
5. Per le finalità di cui al presente articolo, per l'esercizio 2021 è istituito un “Fondo straordinario per il sostegno al turismo”, mediante allocazione dell'importo di euro 300.000,00 del “Fondo straordinario per gli interventi necessari ad attenuare la crisi del sistema economico derivante dagli effetti diretti e indiretti del Covid-19” di cui all'articolo 12 della legge regionale 29 luglio 2020, n. 25 (Assestamento al bilancio di previsione della Regione Liguria per gli anni finanziari 2020-2022).
6. Il Fondo di cui al comma 5 è allocato alla Missione 7 “Turismo”, Programma 1 “Sviluppo e valorizzazione del turismo”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2021-2023, esercizio 2021.”.

Articolo 4

(Modifiche alla legge regionale 1 luglio 1994, n. 29

(Norme regionali per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio)

1. Il comma 1 dell'articolo 30 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:
“1. Sono vietati l'uso e la detenzione di richiami vivi che non siano identificati mediante anello inamovibile numerato, rilasciato o riconosciuto dalla Regione. Le caratteristiche di inamovibilità sono tali quando l'anello è privo di punti di frattura, tanto da renderne impossibile il riutilizzo una volta tolto. I richiami vivi privi di anello sono immediatamente liberati dal personale di vigilanza.”.

2. I commi 4 e 5 dell'articolo 33 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, sono sostituiti dai seguenti:
 - “ 4. Gli animali allevati sono marcati o marchiati o inanellati con anello inamovibile a cura dell'allevatore.
 5. Le caratteristiche di inamovibilità sono tali quando l'anello è privo di punti di frattura, tanto da renderne impossibile il riutilizzo una volta tolto.”.
3. Il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 36 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente: “A tal fine, la stessa, verificata l'inefficacia dei metodi ecologici, per i quali è consentito l'impiego di cacciatori singoli o delle squadre di caccia al cinghiale, con il coinvolgimento degli ambiti territoriali di caccia e dei comprensori alpini interessati, può autorizzare, previo parere dell'ISPRA piani di abbattimento, da realizzarsi tenendo conto delle modalità indicate dal medesimo Istituto nei propri documenti, anche nel periodo di divieto venatorio, all'interno di ambiti protetti ai fini venatori e in deroga alle disposizioni del calendario venatorio inerenti orari e periodi di caccia.”.
4. La lettera a) del comma 2 dell'articolo 36 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituita dalla seguente:
 - “a) cacciatori appositamente formati, in affiancamento o sotto il coordinamento degli agenti o ausiliari di pubblica sicurezza; tali cacciatori dovranno aver conseguito una specifica formazione riconosciuta dalla Regione, realizzata sulla base di programmi coerenti con le indicazioni dell'ISPRA, idonei a fornire un'adeguata preparazione circa l'ecologia e la gestione delle popolazioni animali selvatiche, la biologia delle specie selvatiche oggetto di controllo, nonché le tecniche e le modalità con cui effettuare il controllo;”.

Articolo 5

(Modifiche alla legge regionale 22 febbraio 1995, n. 12 (Riordino delle aree protette))

1. L'articolo 5 ter della l.r. 12/1995 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.
2. Il comma 5 bis dell'articolo 7 ter della l.r. 12/1995 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.
3. Alla fine del comma 1 dell'articolo 10 della l.r. 12/1995 e successive modificazioni e integrazioni, sono aggiunte le parole: “salvo diverse disposizioni statutarie in conformità alla normativa vigente”.
4. I commi 1 bis e 1 ter dell'articolo 10 della l.r. 12/1995 e successive modificazioni e integrazioni, sono abrogati.
5. L'articolo 12 bis della l.r. 12/1995 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.
6. L'articolo 14 bis della l.r. 12/1995 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

“Articolo 14 bis
(Modifiche ai confini dell'area protetta)

1. La determinazione dei confini delle aree protette è disposta mediante modifica alla presente legge, ovvero alle leggi istitutive delle aree protette, attraverso la consultazione e il coinvolgimento degli enti locali interessati. A tal fine, la Regione convoca, ai sensi dell'articolo 22 della l. 394/1991 e successive modificazioni e integrazioni, una conferenza degli enti locali il cui territorio ricade nell'area protetta o in quella da questo interessata dalle previsioni di modifica per redigere un documento contenente le ragioni della modifica proposta, gli obiettivi che si perseguono, l'analisi territoriale delle aree interessate e la nuova perimetrazione.”.

Articolo 6

(Modifiche alla legge regionale 3 novembre 2009, n. 49 (Misure urgenti per il rilancio dell'attività edilizia e per la riqualificazione del patrimonio urbanistico-edilizio))

1. Al comma 3 dell'articolo 7 della l.r. 49/2009 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "ai commi 1 e 1 bis" sono sostituite dalle seguenti: "al comma 2".
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 8 bis della l.r. 49/2009 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:

"1 bis. Con riferimento ai beni tutelati ai sensi della Parte III del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al d.lgs. 42/2004 e successive modificazioni e integrazioni, gli interventi di cui agli articoli 6, comma 1 bis, e 7, comma 1 bis, sono ammessi nei casi e nei limiti previamente stabiliti dal piano paesaggistico approvato d'intesa con lo Stato, ai sensi degli articoli 135, comma 1, e 143, comma 2, del Codice, ovvero dalla disciplina d'uso dei beni paesaggistici, di cui agli articoli 140, 141 e 141 bis del Codice, o, in mancanza, nei casi e limiti individuati mediante apposito accordo stipulato tra la Regione e il Ministero della cultura."

Articolo 7

(Modifica alla legge regionale 1 febbraio 2011, n. 1 (Disciplina del Consiglio delle Autonomie Locali))

1. Al comma 2 dell'articolo 10 della l.r. 1/2011 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "A tal fine il Consiglio regionale Assemblea Legislativa stipula apposita convenzione con la struttura di supporto del CAL", sono soppresse.
2. Alla fine del comma 1 dell'articolo 14 della l.r. 1/2011 e successive modificazioni e integrazioni, sono aggiunte le parole: "e all'assistenza al Consiglio delle Autonomie Locali nei monitoraggi sull'attuazione della legislazione, di cui all'articolo 10, comma 2, della presente legge".

Articolo 8

(Modifica alla legge regionale 27 luglio 2020, n. 20 (Norme in materia di tutela delle prestazioni professionali per attività espletate per conto dei committenti privati e di contrasto all'evasione fiscale))

1. Dopo il comma 1 bis dell'articolo 2 della l.r. 20/2020 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente:

"1 ter. Qualora i termini contrattuali previsti nella lettera di incarico sottoscritta tra la committenza e il professionista non stabiliscano il pagamento della prestazione alla presentazione dell'istanza, in deroga a quanto previsto dal comma 1 bis, l'istanza è corredata da specifica dichiarazione del professionista in cui sono indicate le motivazioni per cui è omessa la contestuale trasmissione della fattura quietanzata."

Articolo 9

(Modifica alla legge regionale 5 marzo 2021, n. 2 (Razionalizzazione e potenziamento del sistema regionale di centralizzazione degli acquisti di forniture e di servizi e dell'affidamento di lavori pubblici e strutture di missione))

1. Il comma 5 dell'articolo 5 della l.r. 2/2021, è abrogato.

Articolo 10

(Modifiche alla legge regionale 11 marzo 2008, n. 5 (Disciplina delle attività contrattuali regionali in attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) e successive modificazioni e integrazioni))

1. Al comma 1 dell'articolo 13 della l.r. 5/2008 e successive modificazioni e integrazioni, le parole:

“che ha richiesto l’attivazione della procedura di gara” sono sostituite dalle seguenti: “competente in materia di Stazione Unica Appaltante Regionale (SUAR)”.

2. Il comma 2 dell’articolo 13 della l.r. 5/2008 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.
3. Al comma 3 dell’articolo 13 della l.r. 5/2008 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “ed è presieduta da un dirigente o da un funzionario con particolare comprovata esperienza e professionalità” sono sostituite dalle seguenti: “sulla base di quanto previsto dalle modalità organizzative e di funzionamento della SUAR, approvate con provvedimento della Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 4, comma 11, della legge regionale 5 marzo 2021, n. 2 (Razionalizzazione e potenziamento del sistema regionale di centralizzazione degli acquisti di forniture e di servizi e dell’affidamento di lavori pubblici e strutture di missione)”.
4. Il comma 1 dell’articolo 33 della l.r. 5/2008 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:
 - “1. L’ufficiale rogante è nominato dal Direttore generale al quale fa capo la SUAR tra i dirigenti o i dipendenti di categoria D con almeno sei mesi di anzianità di servizio e in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza che non abbiano partecipato ad alcun titolo alle procedure relative agli atti da rogare.”.
5. Il primo periodo del comma 2 dell’articolo 33 della l.r. 5/2008 e successive modificazioni e integrazioni, è soppresso.

Articolo 11

(Servizio di interpretariato nella lingua dei segni)

1. Il Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria, allo scopo di promuovere la piena inclusione nella società, la partecipazione alla vita collettiva delle persone affette da sordità e il loro accesso all’informazione, assicura il servizio di interpretariato simultaneo nella lingua dei segni (LIS) durante la trasmissione in streaming delle proprie sedute, nonché durante le sedute delle Commissioni consiliari qualora a queste ultimi partecipino persone con tale disabilità sensoriale.

Articolo 12

(Norma di invarianza finanziaria)

1. Dall’attuazione degli articoli 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9 e 10 della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione Liguria.

Articolo 13

(Dichiarazione d’urgenza)

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova addì 3 maggio 2021

IL PRESIDENTE
Giovanni Toti

NOTE INFORMATIVE RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE 03 MAGGIO 2021, N. 7

PREMESSA: I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dalla Vice Segreteria Generale dell'Area del Processo Normativo – Servizio Assemblea del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 24 dicembre 2004 n. 32, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.

1. DATI RELATIVI ALL'ITER DI FORMAZIONE DELLA LEGGE

- a) la Giunta regionale, su proposta del Vice Presidente Alessandro Piana, ha adottato il disegno di legge con deliberazione n. 10 in data 12 marzo 2021;
- b) il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 19 marzo 2021, dove ha acquisito il numero d'ordine 65;
- c) è stato assegnato alle Commissioni consiliari III e IV, ai sensi dell'articolo 83, comma 1 e alla I Commissione consiliare, ai sensi dell'articolo 85, comma 1 del Regolamento interno del Consiglio in data 23 marzo 2021;
- d) le Commissioni III e IV, in seduta congiunta, si sono espresse favorevolmente, a maggioranza, in data 8 aprile 2021;
- e) la I Commissione si è espressa favorevolmente, a maggioranza, in data 19 aprile 2021;
- f) è stato esaminato e approvato, a maggioranza, con emendamenti, dal Consiglio regionale nella seduta del 27 aprile 2021;
- g) la legge regionale entra in vigore il 6 maggio 2021.

2. RELAZIONI AL CONSIGLIO**Relazione di maggioranza (Consigliere Piana Alessio)**

il presente disegno di legge, ora sottoposto all'attenzione dell'Assemblea legislativa, nasce per adeguare alcune disposizioni regionali agli impegni assunti dal Presidente della Giunta regionale nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri tesi a modificare o abrogare alcune norme introdotte con la legge regionale n. 32/2020 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità per l'anno 2021) che, in sede di esame, sono state oggetto di rilievi governativi, al fine di evitarne l'impugnativa.

L'adeguamento delle disposizioni regionali, avviene secondo testi concordati con i Ministeri competenti.

L'articolo 1 riformula il comma 7 dell'articolo 22 della l.r. di stabilità n. 32/2020 e chiarisce il campo di applicazione della semplificazione procedurale attraverso l'eliminazione della verifica preventiva della regolarità contributiva nel caso di agevolazione alle imprese dirette a favorire il superamento della crisi economica derivante dalla pandemia in corso. A tale proposito è stato specificato che tale semplificazione si applica solo alle agevolazioni economiche in materia di attività produttive, non cofinanziate con fondi comunitari e circoscritte temporalmente all'anno 2021.

L'articolo 2 ripristina le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 30 ed ai commi 4 e 5 dell'articolo 33 della l.r. 29/1994, senza stravolgere il senso del testo così come era stato formulato nella l.r. 32/2020. E' stato eliminato il riferimento all'"impiego anche di una fascetta inamovibile per l'identificazione dei richiami vivi" in materia di caccia, che il Ministero competente ha ritenuto in contrasto con l'articolo 5 della l. 157/1992, il quale stabilisce il divieto di usare richiami che non siano identificabili mediante anello inamovibile.

L'articolo 3, in materia di riordino delle Aree Protette provvede all'abrogazione delle disposizioni introdotte dall'articolo 30 della l.r. 32/2020 e precisamente l'articolo 5 ter della l.r. 12/1995, il comma 5 bis dell'articolo 7 ter, i commi 1 bis e 1 ter dell'articolo 10; l'articolo 12 bis; ritenute dal Ministero dell'Ambiente in contrasto con gli standard di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, oltre alla modifica dell'articolo 10 ed alla riformulazione dell'articolo 14 bis.

L'articolo 14 bis riformulato, in particolare, recita che la determinazione dei confini delle aree protette è disposta attraverso la consultazione ed il coinvolgimento degli enti interessati, con le modalità espressamente previste.

L'articolo 4: E' stato inserito un nuovo comma, il comma 1 bis, dopo il comma 1 dell'articolo 8 bis, della l.r. 49/2009, che in riferimento ai beni tutelati ai sensi della Parte III del Codice dei beni culturali e del paesaggio, gli interventi così come previsti dagli articoli 6, comma 1bis e 7, comma 1 bis, sono ammessi nei casi e nei limiti previamente stabiliti dal piano paesaggistico approvato d'intesa con lo Stato, ovvero dalla disciplina d'uso dei beni paesaggistici, o in mancanza, nei casi e limiti individuati mediante apposito accordo stipulato tra la regione e il ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.

Anche questa modifica nasce da una precisa richiesta formulata dal governo per evitare l'impugnazione davanti alla Corte Costituzionale.

L'articolo 5 prevede la dichiarazione d'urgenza.

Il testo composto da 5 articoli, è stato esaminato in sede di Commissione congiunta, per l'esame in sede referente ed approvato a maggioranza dei componenti in data 8 aprile 2020.

Auspico che il suddetto disegno di legge possa essere approvato ad ampia maggioranza di voti.

3. STRUTTURA DI RIFERIMENTO

Settore Affari legislativi

LEGGE REGIONALE 03 MAGGIO 2021, N. 8**Modifiche alla legge regionale 12 novembre 2014, n. 32 (Testo unico in materia di strutture turistico-ricettive e norme in materia di imprese turistiche)**

Il Consiglio regionale Assemblea legislativa della Liguria ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

promulga

la seguente legge regionale:

Articolo 1

(Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 12 novembre 2014, n. 32

(Testo unico in materia di strutture turistico-ricettive e norme in materia di imprese turistiche))

1. All'articolo 1 della l.r. 32/2014 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al comma 3, le parole: "non costituiscono attività imprenditoriale" sono sostituite dalle seguenti: "non sono strutture ricettive";
 - b) dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:
 - 3 bis. È vietato l'esercizio di attività ricettiva in strutture di tipologie diverse da quelle identificate dal comma 1, lettere a), b), c) e d), o in strutture prive di classificazione ai sensi della presente legge.
 - 3 ter. È vietata l'offerta al pubblico di ospitalità, in qualunque forma e con qualunque mezzo, in strutture di tipologie diverse da quelle identificate dal comma 1, lettere a), b), c) e d), o in strutture prive di classificazione ai sensi della presente legge.
 - 3 quater. Per "strutture di tipologie diverse" ai sensi dei commi 3 bis e 3 ter si intendono anche gli allestimenti temporanei e/o mobili quali, a mero titolo esemplificativo, tende di qualsiasi tipo, prefabbricati, non inseriti in strutture ricettive classificate ai sensi della presente legge, nonché i mezzi mobili adibiti a pernottamento quali, a mero titolo esemplificativo, barche, camper, caravan, furgoni non inseriti in strutture ricettive classificate ai sensi della presente legge."

Articolo 2

(Modifiche all'articolo 27 della l.r. 32/2014)

1. All'articolo 27 della l.r. 32/2014 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) il comma 1, è sostituito dal seguente:
 1. Sono appartamenti ammobiliati ad uso turistico le unità immobiliari di civile abitazione, date in locazione a turisti, con contratti di locazione breve aventi durata non superiore a trenta giorni:
 - a) dai proprietari;

- b) da chiunque ne abbia la disponibilità in base ad un valido titolo di possesso.”;
- b) i commi 1 bis e 2, sono abrogati.

Articolo 3

(Modifica all'articolo 46 della l.r. 32/2014)

1. Al comma 1 dell'articolo 46 della l.r. 32/2014 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “individuato con legge regionale”, sono soppresse.

Articolo 4

(Modifica all'articolo 53 della l.r. 32/2014)

1. Il comma 7 dell'articolo 53 della l.r. 32/2014 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:
“7. La locazione di appartamenti ammobiliati ad uso turistico di cui all'articolo 27 è comunicata dal locatore, secondo le modalità previste dalle specifiche disposizioni attuative, alla Regione.”.

Articolo 5

(Modifica all'articolo 54 della l.r. 32/2014)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 54 della l.r. 32/2014 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:
“2 bis. In caso di stato di emergenza dichiarato a livello nazionale o regionale, anche limitato a specifici ambiti territoriali, è consentito alle strutture ricettive di effettuare periodi di sospensione dell'attività, durante il periodo di durata dello stato di emergenza, in deroga ai termini previsti dall'articolo 38, comma 1, e dal comma 2 del presente articolo.”.

Articolo 6

(Modifica all'articolo 57 bis della l.r. 32/2014)

1. Al comma 1 dell'articolo 57 bis della l.r. 32/2014 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “sui movimenti turistici mediante il sistema informatico regionale (Rimovcli)” sono sostituite dalle seguenti: “sui movimenti turistici mediante apposito sistema informatico regionale”.

Articolo 7

(Inserimento dell'articolo 58 bis della l.r. 32/2014)

1. Dopo l'articolo 58 della l.r. 32/2014 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:
“Articolo 58 bis
(Sanzioni in materia di abusivismo)

1. È soggetto all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.500,00 a euro 12.000,00 chi esercita un'attività ricettiva in strutture diverse da quelle di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d), o in strutture prive di classificazione ai sensi della presente legge.
2. È soggetto all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.500,00 a euro 10.500,00 chi, in qualunque forma e con qualunque mezzo, offre al pubblico ospitalità in strutture diverse da quelle di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c), o in strutture prive di classificazione ai sensi della presente legge.”.

Articolo 8***(Modifica all'articolo 60 della l.r. 32/2014)***

1. Il comma 1 dell'articolo 60 della l.r. 32/2014 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:
"1. È soggetto all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 7.500,00 chi gestisce una struttura ricettiva disciplinata dal Titolo III e classificata ai sensi della presente legge in mancanza della SCIA."

Articolo 9***(Modifica all'articolo 61 della l.r. 32/2014)***

1. Il comma 1 dell'articolo 61 della l.r. 32/2014 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:
"1. È soggetto all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 7.500,00 chi gestisce una struttura ricettiva disciplinata dal Titolo IV e classificata ai sensi della presente legge in mancanza della SCIA."

Articolo 10***(Modifiche all'articolo 62 della l.r. 32/2014)***

1. All'articolo 62 della l.r. 32/2014 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al comma 1, le parole: "o l'agenzia immobiliare quale sua mandataria,", sono soppresse;
 - b) al comma 2, le parole: "o l'agenzia immobiliare quale sua mandataria,", sono soppresse.

Articolo 11***(Norma di invarianza finanziaria)***

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione Liguria.

Articolo 12***(Disposizioni finali)***

1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 la disposizione di cui all'articolo 5 trova applicazione a far data dal 1° gennaio 2021.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova addì 3 maggio 2021

IL PRESIDENTE
Giovanni Toti

NOTE INFORMATIVE RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE 03 MAGGIO 2021, N. 8

PREMESSA: I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dalla Vice Segreteria Generale dell'Area del Processo Normativo – Servizio Assemblea del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 24 dicembre 2004 n. 32, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.

1. DATI RELATIVI ALL'ITER DI FORMAZIONE DELLA LEGGE

- a) la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Giovanni Berrino, ha adottato il disegno di legge con deliberazione n. 11 in data 26 marzo 2021;
- b) il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 1° aprile 2021, dove ha acquisito il numero d'ordine 67;
- c) è stato assegnato alla III Commissione consiliare, ai sensi dell'articolo 83, comma 1 e alla I Commissione consiliare, ai sensi dell'articolo 85, comma 1 del Regolamento interno del Consiglio in data 2 aprile 2021;
- d) la III Commissione si è espressa favorevolmente, all'unanimità, in data 15 aprile 2021;
- e) la I Commissione si è espressa favorevolmente, a maggioranza, in data 19 aprile 2021;
- f) è stato esaminato e approvato, all'unanimità, dal Consiglio regionale nella seduta del 27 aprile 2021;
- g) la legge regionale entra in vigore il 20 maggio 2021.

2. STRUTTURA DI RIFERIMENTO

Settore Politiche turistiche